

**Comune di Montegrotto Terme  
(Provincia di Padova)**

**REGOLAMENTO PER LA  
TUTELA DELLA RISERVATEZZA  
DEI DATI PERSONALI**

Approvato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 23 marzo 2000 e n. 34 del 09 maggio 2000

# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

## **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di cui il comune di Montegrotto Terme è titolare, in applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

## **Art. 2 (Definizioni)**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo forniscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici e dei gestori incaricati di pubblici servizi, operanti nell'ambito nazionale e dell'Unione Europea.

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

## **Art. 3 (Definizioni)**

1. Il Comune gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto o nell'ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire la trasmissione dei dati nei limiti e nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativa.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge;
- per dato sensibile: ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 675/96 ed assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs. n. 135/99;
- per tipi di dati: le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili ai dati sensibili;
- per operazioni eseguibili: le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
- per rilevanti attività o finalità di interesse pubblico: le attività o finalità, individuate dal D.Lgs n. 135/99, dalla legge o dal garante, connesse alle attività istituzionali del Comune, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale, comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

## **Art. 4 (Titolare e responsabili)**

1. Titolare delle banche dati del Comune di Montegrotto Terme è l'Amministrazione stessa in persona del Sindaco o assessore suo delegato.

2. I capi settore sono responsabili del trattamento dei dati sensibili delle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

## **Art. 5**

### **(Compiti dei responsabili)**

1. Il responsabile di ogni banca dati:

- provvede, sulla base delle direttive impartite dal titolare, a dare istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali eseguendo a tal fine gli opportuni controlli;
- adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso;
- cura l'informazione agli interessati e la raccolta del loro consenso per il trattamento dei dati sensibili nei casi previsti;
- controlla che le comunicazioni e la diffusione dei dati avvenga nei limiti indicati dalle normative in materia;
- invia al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge;
- cura i rapporti con gli interessati al fine di permettere agli stessi di esercitare i propri diritti.

2. In caso di affidamento esterno della gestione del sistema informativo, le suindicate attività relativamente alle banche date gestite, sono svolte prioritariamente dal concessionario conservando al responsabile del settore o al funzionario delegato il dovere di eventuale attivazione di vigilanza.

## **Art. 6**

### **(Utilizzo interno dei dati)**

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio e nell'ambito delle specifiche competenze, non è soggetta a limitazioni particolari.

2. Il responsabile, se la comunicazione riguarda dati sensibili di una certa delicatezza, può tuttavia disporre tutte le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza dei dati stessi.

## **Art. 7**

### **(Utilizzo esterno dei dati)**

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali a privati è ammessa su istanza del privato, se prevista da norme di legge o regolamenti comunali, o su iniziativa del Comune, nella misura strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il privato, nel caso di cui al comma precedente, è tenuto all'utilizzo dei dati personali comunicatigli, secondo le modalità di cui alla legge n. 675/96.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa se prevista da norme di legge o regolamenti comunali, o su iniziativa del Comune nella misura strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dall'art. 2 della legge 9 giugno 1990, n. 142.

## **Art. 8**

### **(Rapporti con il Garante)**

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non riconducibili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs. n. 135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi della legge n. 675/96, l'Amministrazione:

- verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;

- individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
- 2. L'Ente comunica al Garante per la protezione dei dati personali, le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

**Art. 9**  
**(Verifiche e controlli)**

1. I responsabili dei settori provvedono a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
2. I responsabili, in riferimento alle proprie strutture di competenza, comunicano annualmente al segretario generale (o direttore generale se previsto) in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili.

**Art. 10**  
**(Rapporti tra riservatezza e accesso)**

1. Ai sensi della legge 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi restano ferme in quanto compatibili con la legge stessa.
2. Per quanto concerne il diritto di accesso ai consiglieri comunali, qualora si tratti di dati sensibili, esso può essere esercitato, con espresso richiamo all'obbligo del segreto d'ufficio, solo se accompagnato da formale richiesta e dell'assoluta necessità in stretta relazione ai compiti inerenti all'espletamento del mandato, nel presupposto di quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della L. n. 675/96 e dal D.Lgs. n. 135/99.

**Art. 11**  
**(Disposizioni finali)**

1. Periodicamente le disposizioni organizzative devono essere adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

**Art. 12**  
**(Entrata in vigore)**

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore con le procedure previste dallo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 6/6/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

## INDICI

Art. 1 - (Oggetto)

Art. 2 - (Definizioni)

Art. 3 - (Definizioni)

Art. 4 - (Titolare e responsabili)

Art. 5 - (Compiti dei responsabili)

Art. 6 - (Utilizzo interno dei dati)

Art. 7 - (Utilizzo esterno dei dati)

Art. 8 - (Rapporti con il Garante)

Art. 9 - (Verifiche e controlli)

Art. 10 - (Rapporti tra riservatezza e accesso)

Art. 11 - (Disposizioni finali)

Art. 12 - (Entrata in vigore)